

**Abstract:** *La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del d.lg. n. 206 del 2005, art. 120, come già previsto del d.P.R. n. 224 del 1988, art. 8 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2018, n. 29828). D'altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio. Del resto, l'art.132 c. cons, deve essere letto in combinato disposto con la direttiva europea n. 1999/44/Ce sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il codice del consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia. Pertanto, dovendosi escludere che tale circostanza costituisca di per sé un difetto di conformità del bene, i valori sopra riportati non consentono di ritenere che il veicolo acquistato fosse viziato da una difformità originaria e che ciò si dovesse ad un assetto progettuale che possa definirsi erroneo, ma risponde unicamente ad una caratteristica del veicolo, dotato, peraltro, di un particolare allestimento (metano) che, come detto, non è erroneo in sé: ciò in quanto non è emerso che l'angolo di campanatura delle ruote fosse scostato in maniera anomala – cioè non riconducibile né alla conformazione progettuale né al fisiologico scostamento derivante dalle dinamiche connesse al mero utilizzo del bene – rispetto al valore nominale, ad eccezione sostanzialmente di un'unica misurazione, quando erano decorsi già oltre due anni dall'acquisto del bene. Sicché deve ritenersi che l'effetto sul consumo degli pneumatici sia unicamente una conseguenza dell'allestimento della macchina in ragione di una precisa conformazione progettuale e non di un difetto della stessa.*

\*\*\*\*\*

## RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il sig. (*omissis*) con atto di citazione, notificato il 20 ottobre 2015, ha convenuto in giudizio la Volkswagen Group di (*omissis*) S.p.A. onde ottenere l'accertamento delle difformità

presenti nella vettura Volkswagen Passant Variant 1.4. TSI ECOFUEL targata (*omissis*), telaio (*omissis*), al medesimo venduta e, per l'effetto, la condanna della società convenuta all'attuazione, in via gradata, dei rimedi *ex art.* 130 d.lg. n. 206 del 2005 e, segnatamente, al ripristino, senza spese, della conformità del veicolo compravenduto, mediante riparazione ovvero sostituzione del medesimo ovvero al pagamento dell'importo eventualmente accertato in corso di causa, da determinarsi mediante espletanda CTU, se del caso, a titolo di riduzione del prezzo *ex art.* 130 d.lg. n. 206 del 2005 ovvero nel diverso importo, quantificato anche in via equitativa, che ritenuto di giustizia.

L'attore ha, altresì, richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato al sig. (*omissis*), anch'esso da determinarsi mediante CTU ovvero nel diverso importo, quantificato anche in via equitativa.

In via subordinata, l'attore ha richiesto la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare della stessa alla restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 29.726,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, unitamente al risarcimento del danno subito.

1.1. A sostegno della sua pretesa, l'attore ha allegato la sussistenza di un difetto di conformità dell'autovettura acquistata il 12 maggio 2012, ritirata il 30 maggio 2012, presso la Volkswagen (*omissis*) S.p.A., dolendosi, nel dettaglio, di un rumore anomalo di rotolamento delle ruote con conseguente anomalo consumo delle stesse.

Ha, quindi, riferito di aver segnalato, già in occasione del tagliando eseguito in data 28 novembre 2012, tali circostanze al service partner Volkswagen, la (*omissis*) s.r.l., rappresentando la presenza di un rumore anomalo di rotolamento delle ruote.

Ha dedotto che il suddetto centro di assistenza, in un primo momento, l'aveva rassicurato ritenendo tale rumore normale; quindi, ha evidenziato il sig. (*omissis*) di essersi recato, stante il perdurare dell'anomalia, due volte presso la società (*omissis*) s.r.l. affinché questa verificasse lo stato del veicolo e, se necessario, provvedesse alla sua riparazione: nondimeno, prosegue

l'attore, le verifiche e gli interventi eseguiti dal centro assistenza si sarebbero rivelati inutili, persistendo il difetto lamentato.

L'attore ha riferito di essersi rivolto, al fine di comprendere se l'anomalia fosse ascrivibile alla macchina o alle gomme, al responsabile di zona della (*omissis*) che, a seguito di verifica effettuata sulla vettura, aveva rilevato che "gli pneumatici presentano un'usura irregolare riconducibile ad un allineamento non ottimale e/o ad un rapporto carico pressioni non corretto" e di conseguenza ha concluso che gli pneumatici fossero idonei e che "il fenomeno riscontrato fosse riconducibile ad altri fattori".

1.2. Sicché, denunciata l'anomalia riscontrata al venditore e al distributore e stante l'impossibilità di addivenire a una soluzione bonaria della controversia, l'attore si è rivolto al Tribunale di Perugia rassegnando le conclusioni di cui all'atto di citazione, prima indicate, ed a cui per brevità si opera rinvio.

1.3. Si è costituita la (*omissis*) S.p.A. contestando la pretesa della controparte sotto diversi profili.

Innanzitutto, il convenuto ha eccepito l'intervenuta decadenza del diritto dell'attore, poiché il sig. (*omissis*) ha provveduto a denunciare la sussistenza di un difetto di difformità oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 130 del d.lg. n. 206 del 2005.

In secondo luogo, ha evidenziato la convenuta che le azioni edilizie erano da intendersi oramai prescritte, in quanto proposte ventisei mesi dopo la consegna del veicolo: sottolinea, a riguardo, la convenuta che la vettura è stata infatti acquistata il 30 maggio 2012, mentre l'odierno giudizio è stato instaurato solo il 20 ottobre 2015.

Nel merito, ha escluso la fondatezza della domanda, escludendo che la vettura presentasse anomalie ed evidenziando che, di contro, la rumorosità delle ruote, riscontrata dall'attore, fosse imputabile non a un difetto della macchina, ma ad altri fattori come l'usura delle gomme per consumo eccessivo, un uso scorretto del veicolo o un errato stoccaggio delle gomme.

Sempre nel merito, poi, il convenuto ha evidenziato che alcuni rimedi proposti sarebbero inammissibili, in quanto la sostituzione, la riduzione del prezzo e la risoluzione sarebbero eccessivamente onerosi, assumendo, ancora, che l'unico rimedio ammissibile fosse la riparazione a sua volta da limitarsi alla sola sostituzione delle gomme – peraltro già offerta – essendo il difetto circoscritto a queste e non ad altre componenti dell'auto.

1.4. La causa è stata trattata con i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed istruita mediante accertamento tecnico volto a verificare la sussistenza e la causa dei vizi lamentati dall'attore.

Mette conto evidenziare che nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, la (*omissis*) è stata incorporata per fusione per incorporazione dalla (*omissis*) s.r.l.

Quest'ultima, in particolare, aveva provveduto a depositare istanza di rimessioni in termini lamentando di non aver mai ricevuto la bozza del CTU alla quale avrebbe dovuto replicare chiedendo, quindi, di essere rimessa nei termini per il deposito di osservazioni.

In tale frangente, il giudice inizialmente assegnatario del procedimento, con ordinanza riservata del 15 giugno 2018 – qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta – ha formulato una proposta conciliativa che è stata, tuttavia, rifiutata da entrambe le parti all'udienza del 4 dicembre 2018, tenuta dallo scrivente subentrato nelle more nella gestione del ruolo.

1.5. Disposta la rinnovazione parziale delle operazioni peritali in ragione delle circostanze già evidenziate all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2019 (qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte), il provvedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.

Espletato tale incumbente (cui si è proceduto nelle forme dell'udienza a trattazione cd. cartolare), la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini cui all'art. 190 c.p.c.

2. Reputa opportuno osservare quanto segue in punto di diritto.

L'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”; l'art. 1469 *bis* c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “[...] si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore [...]”.

Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): con altre parole, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass., 30 maggio 2019, n. 14775).

2.1. Va da sé che, perché ciò accada, è necessario tuttavia che sussistano i presupposti per l'applicazione del codice del consumo, secondo le categorie da esso predeterminate.

A tal fine, va osservato che l'art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1”, cioè a dire contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto ecc.

Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 ss. c.c., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono dunque, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo.

2.2. Dal combinato disposto degli artt. 129 ss. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.

Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.

Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.

2.2.1. A riguardo, giova osservare che il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

2.2.2. Per converso, superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.

Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; solo ove detta prova sia stata fornita,

spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, ordinanza n. 21927 del 21 settembre 2017; Sez. 2, sentenza n. 20110 del 2 settembre 2013; di recente, si veda anche Cass., 30 giugno 2020, n. 13148).

2.3. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza della Suprema Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto.

Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del d.lg. n. 206 del 2005, art. 120 (cd. codice del consumo), come già previsto del d.P.R. n. 224 del 1988, art. 8 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass., 20 novembre 2018, n. 29828).

2.4. D'altra parte, è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio.

Del resto, l'art. 132 del Codice del Consumo deve essere letto in combinato disposto con la direttiva europea n. 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo, di cui il Codice del consumo costituisce la legge di trasposizione in Italia.

La menzionata direttiva CE indica il nucleo essenziale dei diritti del consumatore e, rimarcando il principio di gratuità, stabilisce che "il venditore è responsabile, a norma dell'art. 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'art. 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna. 2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti,

l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto”.

2.5. Grava, quindi, sul consumatore il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore l'esistenza del difetto di conformità, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa di tale difetto.

Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore, in fase di presentazione della denuncia di non conformità del prodotto, assolvere l'onere probatorio mediante l'allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto, ciò che richiederebbe l'accesso a dati tecnici del prodotto nonché un'assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformità denunciato).

2.5.1. A conferma di tali conclusioni, appare utile qui richiamare la sentenza della Corte di Giustizia 4 giugno 2015, c. 497/13 (nota come il caso Faber), in cui i giudici di Lussemburgo (cfr. punti 62 e 63) ricordano “come emerge dalla formulazione dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità perseguita da tale disposizione, l'onere fatto gravare in tal modo sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l'esistenza di un difetto di conformità.

Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell'inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l'informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in



oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato”.

2.6. Nella specie, risulta infatti pacifico che il sig. (*omissis*) rivesta la qualifica di consumatore, che la vettura acquistata sia un bene di consumo, ed infine che la società (*omissis*) S.p.A. sia un venditore *ex art.* 128, comma 2, lett. *b*, d.lg. n. 206 del 2005.

Sicché, alla luce di quanto precede, non è revocabile in dubbio l'operatività della disciplina consumeristica, sotto la cui egida, dunque, dovranno essere scrutinate, anzitutto, le due eccezioni preliminari svolte dalla convenuta.

3. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Destituita di fondamento, è anzitutto la deduzione circa la violazione del termine di cui all'art. 132, comma 2, d.lg. n. 206 del 2005.

Richiamando quanto appena evidenziato in punto di diritto, la norma richiamata statuisce che “il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Non è però necessario osservare alcun termine qualora il venditore abbia riconosciuto il difetto o lo abbia occultato”.

Ai fini dell'individuazione del *dies a quo*, è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “[...] la conoscenza e la scoperta del vizio redibitorio non vanno necessariamente collegate alla precisa cognizione della causa del vizio stesso, poiché, se è vero che si ha conoscenza del vizio quando il compratore abbia acquisito la certezza obiettiva della sua sussistenza, non essendo sufficiente il semplice sospetto, è altrettanto vero che, secondo la logica delle cose, tale certezza va riferita alla manifestazione esteriore del vizio e non già alla individuazione della causa che lo ha determinato” ( Cass., 18 gennaio 2013, n. 1258).

Sicché, il termine di decadenza dalla scoperta del vizio decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, e, ove la scoperta del vizio avvenga

gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass., n. 11046 del 27 maggio 2016).

3.1. Nel caso di specie, la conoscenza del difetto non può chiaramente essere fatta risalire al momento in cui l'attore ha percepito un rumore anomalo di rotolamento, in quanto la presenza del predetto disturbo acustico, non necessariamente era idoneo ad integrare un vizio dell'auto né, soprattutto, a consentire di ravvisare alcuna consapevolezza in capo all'attore.

D'altra parte, pur avendo il sig. (*omissis*) certamente segnalato la presenza di un rumore al momento del controllo del 28 novembre 2012, è ragionevole ritenere che questo avvenne solo al fine di segnalare eventuali problematiche od anomalie, senza che ciò si traducesse nell'acquisizione di alcuna consapevolezza circa la presenza di un vizio, utile ai fini della decorrenza del relativo termine.

Inoltre, la circostanza "denunciata" dall'attore venne classificata come un normale rumore di rotolamento dal service *partner* Volkswagen che, in tal senso, assicurava il cliente, senza che, quindi, venisse chiarito se il rumore riguardasse le gomme o il veicolo.

Ne consegue che appare arduo ravvisare l'esistenza di una consapevolezza "qualificata" in capo al sig. (*omissis*) al momento di tale controllo, rilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza.

Di contro, il primo momento utile in cui il sig. (*omissis*) ha avuto una effettiva percezione del fatto che il problema era ascrivibile al veicolo è stato quando, in data 20 settembre 2013 il responsabile di zona della (*omissis*) aveva ritenuto che gli pneumatici fossero idonei e che l'usura irregolare delle gomme fosse riconducibile "ad un allineamento non ottimale e/o ad un rapporto carico pressioni non corretto" (cfr. all. 10 atto di citazione).

A fronte di tale dato, il sig. (*omissis*) ha quindi provveduto a denunciare il vizio sia al venditore che al distributore mediante raccomandata trasmessa il 25 settembre 2013 (cfr. all. 11 atto di citazione), dunque, nel rispetto del termine di due mesi prescritto dall'art. 130, comma

2, essendo evidentemente non percorribile la tesi della convenuta laddove intende ancorare il termine di decadenza alla prima segnalazione del 28 novembre 2012.

3.2. Non meritevole di favorevole considerazione, poi, è l'eccezione di prescrizione.

L'art. 132, comma 4, d.lg. n. 206 del 2005 stabilisce che l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

Orbene, pacifica la circostanza che la consegna dell'autovettura sia intervenuta in data 30 maggio 2012 (cfr. in ogni caso, all. 6 atto di citazione), giova richiamare l'insegnamento delle S.C. a Sezioni unite secondo cui “[...] nel contratto di compravendita costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c. [...]” (Sez. un. civile sentenza n. 18672 del 2019).

Invero, con la raccomandata del 25 settembre 2013, il sig. (*omissis*) infatti ha richiesto “pertanto, ciascuno per quel che gli tocca e compete, di accertare il problema e intervenire con la soluzione, con ogni urgenza” (cfr. all. 11 atto di citazione), precisando che la detta segnalazione dovesse assolvere alle “[...] valenze di legge e contrattuali [...]”; a detta raccomandata, ha fatto, poi, seguito quella del 5 aprile 2014, con la quale l'attore intimava alla (*omissis*) S.p.A. di provvedere “senza indugio al ripristino a conformità della vettura” (cfr. 12 all. atto di citazione), e nella quale, nel richiamare, nuovamente, le “valenze di legge e contrattuali” si specificava che la nota valeva anche ai fini della “[...] interruzione della decorrenza dei termini [...]”.

Ebbene, anche a voler tralasciare la raccomandata del 25 settembre 2013, atteso che della stessa non è stata prodotta la documentazione attestante il ricevimento, la raccomandata del 5 aprile 2014 è stata trasmessa prima che fosse maturata la prescrizione e della stessa vi è, altresì, la prova della ricezione.

Per cui l'azione deve ritenersi tempestivamente esercitata in quanto tempestivamente interrotta.

4. Superate nei termini che precedono le questioni preliminari, è possibile procedere all'esame nel merito della presente fattispecie, verificando se il veicolo acquistato fosse o meno affetto da un vizio di difformità.

Reputa il Tribunale che al quesito occorra dare risposta negativa.

4.1. Soccorre, a riguardo, la CTU espletata in corso di giudizio, i cui esiti devono ritenersi immuni da censure e possono essere posti a fondamento della presente decisione.

Sul punto mette conto ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “[...il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ...” (cfr. Cass. n. 8355 del 2007).

Più nel dettaglio, nella giurisprudenza della Suprema Corte si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla

consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 26694 del 13 dicembre 2006).

Infatti, qualora il giudice del merito aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio *ex art.* 360, n. 5, c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Sez. 1, n. 15147 del 11 giugno 2018; Sez. 1, n. 23637 del 21 novembre 2016; Sez. 3, n. 12703 del 19 giugno 2015).

Tuttavia, allorché il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2 febbraio 2015; Sez. 1, n. 8355 del 3 aprile 2007; Sez. 3, n. 10688 del 24 aprile 2008); in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, n. 282 del 9 gennaio 2009; Cass. Sez. 1, 10 giugno 2020, n. 11081).

4.2. Ciò posto, il responsabile di zona (*omissis*) ha sostenuto che “gli pneumatici presentano un'usura irregolare riconducibile ad un allineamento e/o ad un rapporto carico pressioni non

corretto” (cfr. all. 10 atto di citazione); la stessa problematica veniva individuata anche dal consulente tecnico nominato dall’attore che evidenziava come “gli pneumatici mostrano una scalettatura simmetrica imputabile a non perfetto rotolamento” (cfr. all. 13 atto di citazione).

Anche il perito nominato dal tribunale ha, invero, rilevato un’usura anomala degli pneumatici (p. 21 relazione tecnica d’ufficio), ricondotta, segnatamente ad una campanatura con valori negativi.

4.2.1. Più nel dettaglio, tale fenomeno, invero, può dipendere da diversi fattori: pressione di gonfiaggio non corretta, cattive condizioni degli ammortizzatori, cattiva qualità delle gomme, un uso eccessivo della vettura, ed infine, da un angolo di campanatura errato o un carico eccessivo costante.

Ora, nella specie, l’usura irregolare non è, innanzitutto, ascrivibile a un errato gonfiaggio o a un difetto delle gomme, in quanto nei tagliandi eseguiti dai centri assistenza non vengono segnalate le predette anomalie (cfr. all. 7, 8 e 9 atto di citazione).

Parimenti è da escludere che il consumo irregolare sia imputabile agli ammortizzatori, poiché dagli atti del processo non risulta una loro sostituzione; a riguardo, in allegato alle note d’udienza del 29 novembre 2018 l’attore ha prodotto una fattura nella quale si dà contezza dello smontaggio e rimontaggio degli ammortizzatori, non già della sua sostituzione.

Infine, l’usura anomala non è riconducibile ad un uso eccessivo del veicolo: in sede di perizia, infatti, si è rilevato che “un chilometraggio giornaliero pari a 70/km non rappresenta un uso esasperato della vettura” (cfr. p. 39 consulenza tecnica d’ufficio).

4.2.2. Ne consegue, pertanto, che risulta in tale punto condivisibile la conclusione del CTU secondo cui il consumo degli pneumatici riscontrato dipenda dall’angolo di campanatura o Camber il quale va inteso come l’angolo compreso tra la verticale e il piano di mezzeria della ruota, vale a dire l’inclinazione delle ruote.

4.3. Come indicato nella relazione di consulenza, la campanatura svolge infatti un ruolo fondamentale non solo per la tenuta di strada del veicolo, ma anche per il corretto consumo degli pneumatici.

La campanatura può essere positiva o negativa e un eccessivo valore in positivo o in negativo del Camber determina un aumento del consumo del battistrada all'esterno o all'interno dello pneumatico: con una campanatura negativa, ad esempio, nei percorsi rettilinei ed a velocità ridotta, il battistrada dello pneumatico ha una superficie di appoggio limitata alla spalla interna sulla quale si scarica il peso della macchina sull'asse posteriore, comportandone l'inevitabile usura, il riscaldamento e la scalettatura, causa di rumorosità in rotazione; se il valore è estremamente negativo, si avranno usure precoci degli pneumatici, anche dopo un breve chilometraggio.

4.3.1. Nel caso di specie, è stata riscontrata una campanatura negativa delle ruote posteriori.

Tale assunto è corroborato non solo dal rumore anomalo di rotolamento delle ruote, ma anche da ulteriori elementi.

In primo luogo, dalle foto delle ruote posteriori del veicolo dalle quali si evince l'evidente stato di usura interno delle ruote.

Inoltre, dai valori registrati dal consulente tecnico dell'attore, nella relazione licenziata dall'esperto nominato dal sig. (*omissis*) si legge che "le due ruote posteriori hanno un'inclinazione negativa pari a -1,39 a sinistra e -1,55 a destra" (cfr. all. 13 atto di citazione); il valore negativo è confermato anche dal centro di assistenza (*omissis*) (cfr. all. 14).

4.3.2. Ora, il livello di campanatura rilevato non dipende da una scelta dell'acquirente ma da due fattori, cioè a dire dall'assetto di progetto dell'auto venduta (cfr. pag. 21 relazione tecnica d'ufficio) e dal peso dell'impianto a metano.

Nella specie, il secondo fattore è stato individuato ponendo a confronto il modello Volkswagen a benzina con quello a metano acquistato dal sig. (*omissis*); dal momento che tra i

due veicoli è emersa una differenza di peso di 222 kg che deriva dall'impianto a metano e delle relative bombole.

Anche il detto incremento, equivalente, come osservato dal CTU, al peso zavorra di tre persone posizionate sul sedile posteriore, va ad incidere sull'angolo di campanatura, la quale è, infatti, molto influenzabile dal peso statico dell'auto e dal carico in essa contenuto.

4.4. Nondimeno, reputa il Tribunale che gli elementi sopra descritti non consentono di ravvisare un difetto di conformità del mezzo acquistato dall'attore, quanto piuttosto una caratteristica costruttiva della stessa.

Con maggior impegno esplicativo, è ben vero che il CTU afferma nel proprio elaborato (p. 21) che “[...] da una sintesi tecnica dei documenti in atti ed a riscontri di schede tecniche acquisite e di linee guida attinenti l'usura anomala dei pneumatici, ritiene causa e nesso, l'assetto di progetto di detta macchina, con specifico allestimento (impianto a metano) ed in particolare l'angolo di campanatura delle ruote posteriori non di trazione uguale per tutti i telai escluso il telaio G23/G28 [...]”.

Nondimeno, è il CTU non ha mai affermato che tale circostanza corrisponda ad un difetto di conformità del prodotto, essendo, piuttosto, una scelta del costruttore di immettere nel mercato una determinata vettura, avente determinate caratteristiche e prestazioni, più o meno performanti, in determinati contesti di guida, se del caso con corrispondente sacrificio di altre caratteristiche del veicolo.

Lo stesso CTU, infatti, sottolinea (p. 25) che nel determinismo del consumo degli pneumatici la campanatura è un angolo fondamentale e che occorre ricercare “un giusto compromesso, soprattutto, in fase di progettazione [...]”; ha, poi, aggiunto che i progettisti “[...] sempre più spesso preferiscono impostare il camber a valori estremamente negativi per trarne un'ottima tenuta di strada in curva, anche a velocità elevate. Ciò avviene perché inclinando le ruote all'interno del veicolo si abbassa sensibilmente il baricentro, si allarga di qualche millimetro la carreggiata e di conseguenza si genera una resistenza ed una opposizione



al ribaltamento del veicolo, soprattutto quando quest'ultimo marcia ad una velocità sostenuta è ...]”.

4.5. Ebbene, tali elementi se da un lato consentono effettivamente di ricondurre il consumo delle gomme alle caratteristiche della vettura adottate in sede di progettazione, non sembrano individuare un difetto costruttivo ovvero una difformità, ovvero un errore nella campanatura, ma descrivono unicamente la scelta costruttiva operata che più che essere un errore nell'assetto di progetto è una caratteristica di detto assetto.

Ed ancora, è sicuramente corrispondente al vero che “[...] con una campanatura negativa, ed in percorsi rettilinei ed a velocità ridotta, il battistrada dello pneumatico ha una superficie di appoggio od impronta limitata alla spalla interna dello pneumatico sulla quale si scarica il peso della macchina sull'asse posteriore comportandone l'inevitabile usura, il riscaldamento e la scalettatura, causa di rumorosità in rotazione [...]”.

Anche tale rilievo, tuttavia, sembra più che altro descrivere un fenomeno derivante, sì, dall'assetto progettuale, ma che non costituisce un difetto o una difformità originaria del bene compravenduto, quanto, piuttosto, una sua caratteristica.

Detto altrimenti, non sembra potersi ritenere che l'elaborato peritale evidenzia una difformità del veicolo rispetto al progetto né la presenza di difformità nel veicolo tali da determinare una anomala incidenza sull'angolo di campanatura che, di contro, risulta fisiologicamente influenzata dalle caratteristiche del prodotto quanto al valore negativo del camber – di per sé non erroneo – e al peso del mezzo causato dall'allestimento con impianto a metano.

Ne consegue che se tali caratteristiche incidono sull'assetto geometrico della vettura e, in particolare, delle ruote, influenzando i valori dei parametri che lo caratterizzano con riferimento, per quel che qui rileva, alla convergenza e, soprattutto, alla campanatura, causando una maggiore usura degli pneumatici, al contempo non è data discorrere di un errore progettuale.

4.6. E che sia così lo si desume dai dati e valori numeri di misurazione della campanatura indicati dal CTU nella propria relazione.

Per il vero, si premette che, perché la tutela richiesta dall'attore possa essere accolta, occorrerebbe ravvisare la presenza di una difformità originaria al momento della consegna del bene da cui consegua una usura che possa ritenersi anomala.

Siffatta valutazione, al contempo, deve tenere in considerazione il dato, riportato anche dal CTU, secondo cui la campanatura negativa “[...] sui treni posteriori si trova frequentemente [...]” ed “[...] ha lo scopo di migliorare la stabilità del veicolo. Un angolo negativo è necessario perché, quando la vettura percorre una curva il telaio s’inclina tendendo così ad aumentare il grado di campanatura stesso [...]”.

Ne consegue, pertanto, che è anzitutto da escludere che la difformità discenda in sé dal valore negativo dell'angolo, occorrendo, per contro, uno scostamento significativo (per l'appunto anomalo) da tale valore che, nella specie, non è dato rinvenire.

4.6.1. Ebbene, si osserva che al momento del primo controllo in data 28 novembre 2012, allorquando l'attore riferì di percepire una rumorosità alle ruote posteriori, non furono fatti rilievi e misurazioni dell'angolo di campanatura.

Le misurazioni vennero, invece, fatte in occasione del controllo del 23 agosto 2013 – momento in cui la macchina aveva percorso 36.961 km e dopo un anno e tre mesi dall'acquisto: in tale occasione l'angolo di campanatura presenta un valore negativo contenuto di - 1,19 (ruota sinistra) e -1,10 (ruota destra) come valore iniziale, e -1,29 (ruota sinistra) -1,01 (ruota destra) come valore finale.

Trattasi di un valore contenuto nel valore nominale dell'angolo di campanatura (-1,20) ovvero in quello di relativa tolleranza indicato per tale veicolo (+/-0,30), siccome risultanti dalla scheda tecnica allegata alla CTU.

Nella relazione del 31.1.2014 (allegata alla consulenza) si legge che l'inclinazione negativa è pari a -1,39 (per la ruota a sinistra) e (-1,55) per la ruota destra: anche in tal caso i valori sono

sostanzialmente contenuti all'interno del valore nominale, comprensivo della relativa tolleranza, presentando unicamente un lieve scostamento.

Infine, in occasione del controllo del 1° ottobre 2014 (ove sono registrati unicamente i valori di misurazione in entrata) presso la Volkswagen, l'angolo di campanatura presenta a sinistra una misurazione di -1,28 e, a destra, di -2,05.

In tal caso, unicamente con riferimento al lato destro il valore della campanatura è eccedente rispetto al valore nominale, comprensivo anche dell'eventuale tolleranza.

4.7. Ciò posto, ribadisce il Tribunale che indubbiamente il valore negativo della campanatura sia tale da influenzare, sul piano strutturale, l'assetto della macchina e, per l'effetto, incidere sull'usura delle gomme.

Nondimeno, dovendosi escludere che tale circostanza costituisca di per sé un difetto di conformità del bene, i valori sopra riportati non consentono di ritenere che il veicolo acquistato dal sig. (*omissis*) fosse viziato da una difformità originaria e che ciò si dovesse ad un assetto progettuale che possa definirsi erroneo, ma risponde unicamente ad una caratteristica del veicolo, dotato, peraltro, di un particolare allestimento (metano) che, come detto, non è erroneo in sé: ciò in quanto non è emerso che l'angolo di campanatura delle ruote fosse scostato in maniera anomala – cioè non riconducibile né alla conformazione progettuale né al fisiologico scostamento derivante dalle dinamiche connesse al mero utilizzo del bene – rispetto al valore nominale, ad eccezione sostanzialmente di un'unica misurazione del 1° ottobre 2014, quando erano decorsi già oltre due anni dall'acquisto del bene.

Sicché deve ritenersi che l'effetto sul consumo degli pneumatici sia unicamente una conseguenza dell'allestimento della macchina in ragione di una precisa conformazione progettuale e non di un difetto della stessa.

5. La domanda deve dunque essere rigettata.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite – indeterminabile di bassa complessità – e dell'assenza di particolari

questioni in fatto ed in diritto – che consente di fare applicazione dei valori minimi di liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provveda:

Rigetta la domanda.

Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;

Pone a carico dell'attore le spese di CTU.

Perugia, li 17 aprile 2021

Il Giudice

(dott. L.M.)